

Assicurazione dei trasporti di merci su strada

Condizioni generali (CGAS 2006 Trasporti per conto proprio in Svizzera)

Edizione 04.2006

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Condizioni generali

Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

Agli effetti delle presenti condizioni sono equiparati allo stipulante l'assicurato e quanti sono incaricati della direzione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell'assicurato.

A Validità ed estensione della copertura assicurativa

Art. 1 Validità dell'assicurazione

La presente assicurazione è valevole per i trasporti su strada di merci dello stipulante, effettuati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, per l'intero viaggio assicurato, con veicoli di proprietà dello stipulante (l'assicurazione è operante anche durante i tratti effettuati dal veicolo per ferrovia o con i traghetti sui laghi svizzeri).

Art. 2 Rischi e danni assicurati

Nella polizza è indicato quale delle seguenti forme di assicurazione è stata convenuta. Senza convenzione è valida l'assicurazione secondo variante A.

a) Variante A: Assicurazione limitata

Sono assicurate la perdita e l'avaria delle merci durante il viaggio assicurato e che sono la conseguenza diretta di:

- incendio, esplosione; collisione o urto del mezzo di trasporto o del suo carico con un altro corpo solido; affondamento o caduta del mezzo di trasporto, scoppio dei pneumatici, cedimento dei freni, rottura di parti del veicolo, di accessori di dispositivi di carico, strappo delle catene del cordame; caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico, nonché – qualora sia stata convenuta la copertura di cui all'art. 7, cpv. 2 – durante l'immediato trasporto al o dal veicolo;
- terremoto, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta di massi, uragano, fulmine; crollo di costruzioni, caduta di aerei o di loro parti; furto con scasso perpetrato nel garage in cui è riposto il veicolo, rapina.

b) Variante B: Assicurazione estesa

Sono assicurate la perdita e l'avaria delle merci, quando può essere dimostrato che si sono verificati durante il viaggio assicurato.

Art. 3 Spese assicurate

Sono assicurate le spese necessarie per:

- la constatazione di un danno coperto dall'assicurazione effettuata da parte degli incaricati della Basilese
- a prevenzione di un danno che minaccia direttamente la merce assicurata o la limitazione di un danno coperto dall'assicurazione.

Art. 4 Esclusioni comuni ad entrambe le varianti

a) Non sono assicurate le conseguenze di:

- dolo dello stipulante: in caso di colpa grave dello stipulante, la Basilese è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa
- dolo delle persone incaricate di guidare o accompagnare il veicolo in caso di colpa grave, la Basilese è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa. Tuttavia la Basilese risarcisce pienamente il danno dove lo stipulante dimostri di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire i danni ad opera di dette persone. Questa disposizione si applica soltanto se il trasporto è stato effettuato da personale ausiliario dello stipulante
- falsa dichiarazione, infrazione delle prescrizioni sull'importazione, esportazione o transito, come pure violazione delle normative valutarie e doganali
- sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro potere
- ritardo nel trasporto o nella consegna, qualunque ne sia la causa.

- b) Non sono assicurati i danni dovuti da:
- umidità dell'aria
 - influenza della temperatura
 - vizi propri o qualità insite delle merci, quali autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo, colaggio in misura normale
 - insetti e parassiti prodotti dalla merce assicurata
 - stato della merce non appropriato per il viaggio assicurato
 - imballaggio inadeguato o insufficiente
 - usura normale
 - i danni causati dall'energia nucleare e dalla radioattività. Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p. es. per scopi medici)
 - i danni causati dall'uso di armi chimiche, biologiche, bio-chimiche o elettromagnetiche.
- c) Non sono inoltre assicurati:
- i danni all'imballaggio, se questo non è espressamente assicurato
 - i danni da bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, qualora la merce non sia adeguatamente protetta
 - le pretese di risarcimento avanzate per danni causati dalle merci assicurate
 - i danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata, quali, p. e. perdite di interessi, perdite per oscillazione dei cambi o dei prezzi, perdite di usufrutto o di esercizio
 - controstaillie, diritti di giacenza e supplementi di nolo di qualsiasi sorta
 - oneri connessi ad un sinistro
 - le spese, ad eccezione di quelle già previste dall'art. 3.
- d) La copertura non è operante nel caso in cui, con consapevolezza dello stipulante:
- il trasporto o il veicolo usato non corrisponde agli accordi stabiliti
 - la merce viene trasportata con veicoli o container non idonei
 - il carico viene posizionato in modo inadeguato nel veicolo o che il mezzo di trasporto sia sovraccarico
 - vengono violate le norme concernenti il trasporto o la circolazione, come, p. es., transito su strade o ponti ufficialmente chiusi o con circolazione riservata a veicoli di peso e misure di carico limitati.
- e) Salvo convenzione contraria, la Basilese non risponde dei danni conseguenti ad eventi di ordine politico o sociale.
La Basilese non risponde neppure nel caso in cui è verosimile che un danno, la cui causa non può essere stabilita, sia conseguenza di uno degli eventi summenzionati.

Art. 5 Casi particolari

Salvo convenzione contraria, nei seguenti casi viene fornita solo l'assicurazione limitata prevista dalla variante A:

- merci non imballate
- merci di ritorno
- merci usate o già danneggiate al momento della spedizione.

Art. 6 Franchigia a carico dello stipulante

Per le perdite e i danni di cui all'art. 2, lit. a):
nessuna franchigia

Per le perdite di cui all'art. 2, lit. b) viene applicata una franchigia pari al 20% del danno assicurato (escluse le spese), minimo CHF 100.- e massimo CHF 10 000.- per sinistro.

B Durata dell' assicurazione

Art. 7 Inizio e fine

La copertura decorre dal momento in cui la merce viene caricata sul veicolo con il quale viene effettuato il viaggio assicurato. L'assicurazione termina alla fine del viaggio assicurato, quando la merce è stata scaricata, tuttavia al più tardi tre giorni dopo l'arrivo del veicolo al luogo di destinazione.

In base a convenzione speciale, la merce è assicurata anche durante l'immediato trasporto al o dal veicolo.

La copertura assicurativa è operante senza interruzione anche nei casi in cui vengono impiegati consecutivamente più veicoli stradali. Sono fatte salve le disposizioni limitate di cui all'art. 8.

Art. 8 Giacenza

In caso di giacenza della merce durante il viaggio assicurato, la copertura assicurativa è limitata a cinque giorni per ogni singola giacenza. Si considera giacenza il tempo che intercorre tra l'arrivo del veicolo stradale su cui la merce era caricata e il momento della partenza di quello su cui la merce prosegue il viaggio.

Lo stipulante deve fare in modo che, in caso di stazionamento del veicolo carico o di deposito provvisorio della merce, vengano adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza della merce e del veicolo. La Basilese non risarcisce i danni conseguenti all'inosservanza di questi obblighi.

C Determinazione del valore

Art. 9 Valore di assicurazione

Il valore di assicurazione è uguale a quello della merce nel luogo e al momento dell'inizio del viaggio assicurato, ivi compresi i costi sostenuti fino al luogo di destinazione. Per le merci commerciali il valore così determinato può, senza nessuna convenzione speciale, venir aumentato dell'utile sperato dall'acquirente, fino ad un massimo del 10%.

Mediante convenzione speciale è possibile includere nella garanzia anche i diritti doganali e le imposte di consumo.

Art. 10 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento corrisponde al valore che la merce avrebbe avuto al luogo di destinazione del viaggio assicurato al momento del verificarsi del sinistro. Fino a prova contraria, si presuppone che il valore di risarcimento concordi con quello di assicurazione.

Art. 11 Somma assicurata

La somma assicurata costituisce il limite massimo del risarcimento di tutte le perdite e i danni, anche se dipendenti da eventi diversi. Per contro la Basilese rimborsa le spese per la prevenzione, limitazione e constatazione di un danno coperto dall'assicurazione, anche quando esse, unitamente al suddetto risarcimento, superino complessivamente la somma assicurata.

Art. 12 Sottoassicurazione

Qualora la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento, la copertura d'assicurazione opera per le perdite e le avarie o per le spese solo nella proporzione esistente tra la somma assicurate ed il valore di risarcimento.

Art. 13 Doppia assicurazione

Lo stipulante è obbligato a notificare per iscritto alla Basilese l'esistenza di una doppia assicurazione non appena ne viene a conoscenza. In caso di doppia assicurazione, la Basilese risponde solo in via sussidiaria.

D Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

Art. 14 Obbligo d'avviso alla conclusione del contratto

Lo stipulante deve comunicare spontaneamente alla Basilese tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

L'obbligo sussiste anche quando si possa supporre che dette circostanze siano già note alla Basilese o al suo rappresentante.

Ogni forma di reticenza, o di inganno, ogni dichiarazione falsa o inesatta invalida il contratto.

Art. 15 Aggravamento del rischio

Qualora lo stipulante causi un sostanziale aggravamento del rischio la Basilese non sarà, per il futuro, più vincolata al contratto. Se l'aggravamento del rischio si verifica indipendentemente dalla volontà dello stipulante, quest'ultimo deve darne comunicazione alla Basilese non appena ne viene a conoscenza, in caso contrario la copertura assicurativa termina con il verificarsi dell'aggravamento del rischio.

E Obblighi in caso di sinistro

Art. 16 Avviso di sinistro e misure di salvataggio

Lo stipulante deve notificare immediatamente alla Basilese ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza ed adeguarsi alle istruzioni ricevute.

In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediatamente i provvedimenti necessari per conservare e salvare le merci, nonché per limitare il danno. La Basilese può anche intervenire direttamente.

Il diritto all'indennizzo si estingue in caso di inosservanza di questi obblighi.

Art. 17 Salvaguardia del diritto di rivalsa

Deve essere salvaguardato il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno.

Lo stipulante è responsabile per qualsiasi azione o dimenticanza che comprometta il diritto di rivalsa.

Art. 18 Constatazione del danno

a) Allo scopo di constatare il danno e prendere i provvedimenti opportuni, bisogna far intervenire immediatamente: la Basilese se il danno si verifica in Svizzera, il commissario di avaria, se il danno si verifica all'estero.

b) In caso di incidente della circolazione o di furto, si deve inoltre avvisare immediatamente la polizia ed esigere un processo verbale.

c) In caso di danni alla merce trasportata non riscontrabili esternamente, la constatazione deve essere richiesta entro il termine di una settimana dalla presa in consegna della merce da parte del destinatario.

d) Le spese per l'intervento del commissario di avaria sono a carico di chi gli ha conferito l'incarico e verranno rimborsate dalla Basilese se si tratta di un danno risarcibile.

e) Se il danno non viene constatato nei modi prescritti, la Basilese è liberata dall'obbligo di risarcimento.

F Valutazione del danno e richiesta di indennizzo

Art. 19 Perizia

Se le parti non si accordano sulla causa, natura ed entità del danno, si deve richiedere l'intervento di un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno.

Qualora i due periti non riuscissero ad accordarsi, dovranno designare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti.

Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare l'obbligo della Basilese e l'ammontare del danno.

Ogni parte sopporta le spese del proprio perito. Le spese per l'arbitro sono divise a metà tra le parti.

Art. 20 Calcolo del danno

a) In caso di avaria, il deprezzamento deve essere espresso in percentuale al valore della merce allo stato sano. L'ammontare del danno si ottiene calcolando questa percentuale sul valore di risarcimento.

La Basilese o il commissario d'avaria possono richiedere che il valore della merce danneggiata venga stabilito mediante una vendita pubblica all'asta.

Qualora l'oggetto danneggiato potesse essere riparato, le spese di riparazione costituiscono la base per il calcolo del danno. Un minor valore dopo la riparazione non è assicurato.

Se, a causa di un danno, la merce deve essere venduta durante il tragitto, il ricavo netto appartiene all'avente diritto; l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore di risarcimento e del ricavo netto.

La Basilese non è obbligata a prendere la merce danneggiata.

b) In caso di perdita l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente fra la parte persa e la totalità.

c) La Basilese non risponde delle spese per nolo, dei diritti doganali o di altre spese che possono essere risparmiate in seguito ad un sinistro. Inoltre, ogni indennizzo che lo stipulante ha ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni a carico della Basilese.

Art. 21 Richiesta di indennizzo

Chi inoltra una richiesta di indennizzo deve provare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dello stesso mediante la polizza o il certificato d'assicurazione. Deve inoltre dimostrare che la merce ha subito un danno durante il viaggio assicurato per il quale la Basilese risponde. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al con-

teggio del danno tutti i documenti necessari (p.es. fatture, lettere di vettura, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti).

G Questioni giuridiche

Art. 22 Obbligo di pagamento

Il diritto all'indennizzo è esigibile 4 settimane dall'invio di tutti i documenti che consentono alla Basilese di verificare la regolarità delle pretese ad essa avanzate. In caso di dubbio, la Basilese può liberarsi dai suoi obblighi depositando l'indennizzo nei termini previsti dalla legge.

Art. 23 Trapasso di proprietà

Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente.

Per il premio dovuto al momento del cambiamento di proprietà sono responsabili nei confronti della Basilese, sia l'acquirente che il proprietario attuale.

L'acquirente può disdire per iscritto il contratto entro 14 giorni dopo il cambiamento di proprietà.

Lo stesso diritto è dovuto alla Basilese entro 14 giorni a partire dal momento in cui si è venuta a conoscenza del cambiamento di proprietà. La disdetta è valida dal momento in cui una delle parti ha ricevuto l'avviso.

Art. 24 Esercizio del diritto di rivalsa

Lo stipulante deve cedere alla Basilese tutti i diritti nei confronti di terzi. Detta cessione entra in vigore non appena la Basilese ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Una dichiarazione di cessione non è necessaria; la Basilese può tuttavia pretendere l'emissione di tale documento.

La Basilese può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa in nome proprio. La Basilese sostiene le spese ed è autorizzata a designare e ad istruire il legale dello stipulante.

Senza il consenso della Basilese lo stipulante non può accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

Art. 25 Perenzione

I diritti nei confronti della Basilese si estinguono se non vengono fatti valere per via giudiziaria entro due anni dal verificarsi del sinistro.

Art. 26 Effetto delle misure decise dalla Basilese e dal commissario di avaria

Le misure decise dalla Basilese o dal commissario d'avaria per constatare, diminuire o evitare un danno, nonché per salvaguardare l'azione di rivalsa non implicano il riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Art. 27 Diritto applicabile e foro competente

Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è Basilea, Svizzera, se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

Art. 28 Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 non sono applicabili:

Art. 2, 3, 3a, 6, 14 (capoversi 2-4), 20, 21, 28 a 32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 54, 64 (capoversi 1-4), 72 (capoverso 3).

Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi derogino.

Art. 29 Comunicazioni alla Basilese

Tutte le comunicazioni destinate alla Basilese vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso la polizza.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch